



CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DI SERVIZIO PER SISTEMA DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE INTEGRATO AUTOFINANZIATO DA ATTIVARSI PRESSO STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DIDATTICO- SCIENTIFICHE DELL'UNIVERSITA'

Il presente documento, composto da n. 25 articoli su n. 40 pagine e da n. 3
Allegati, è stato redatto da:

**Area Patrimonio e Servizi Economici - Ufficio Patrimonio Immobiliare – Settore
Valorizzazione del Patrimonio**

Responsabile Unico del Procedimento:

Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

Data:

Il Capo Ufficio Patrimonio Immobiliare – dott.ssa Rosa Maria Minucci

Il Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economici – Dott. Andrea Bonomolo

Indice degli articoli

Articoli

pag.

ART. 1 - DEFINIZIONI	
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE	
ART. 4 - ALLEGATI	
ART. 5 - CANONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO	
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA	
ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E REFERENTI DELLE STRUTTURE (RS)	
ART. 8 - RESPONSABILE AZIENDALE DEL PROGETTO (RAP)	
ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	
ART. 10 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	
ART. 11 - ATTIVAZIONE DEL PROGETTO, ORARI E VARIAZIONI DEGLI IMPIANTI	
ART. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE	
ART. 13 - PENALI	
ART. 14 - SICUREZZA DEI MATERIALI E IGIENE DEL LAVORO	
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE	
ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE	
ART. 18 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO	
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE O SUB-CONCESSIONE	
ART. 21 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DELLA CONCESSIONE	
ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE	
ART. 23 - RECESSO	
ART. 24 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI, DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 25 - FORO COMPETENTE	

**SISTEMA DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE INTEGRATO
AUTOFINANZIATO DA ATTIVARSI PRESSO STRUTTURE
AMMINISTRATIVE E DIDATTICO-SCIENTIFICHE DELL'ATENEO**

ART. 1 - DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini utilizzati nel presente documento. Ogni volta che i termini sono riportati con l'iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito nella tabella seguente.

<i>Termine</i>	<i>Definizione</i>
Allegati	Documenti tecnici e/o informativi allegati al Capitolato, di cui costituiscono parte integrante.
Amministrazione	Il concedente Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Strutture	Le Facoltà o i Dipartimenti che ospiteranno i monitor.
Sedi	Gli spazi dell'Università (Amministrazione Centrale e Strutture) che ospiteranno i monitor.
Capitolato	Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del progetto, delle relative prestazioni e degli obblighi connessi.
Concessione	Sistema di comunicazione multimediale istituzionale e commerciale autofinanziato da attivarsi in spazi dell'Università.
Concessionario	L'impresa o il soggetto che esegue le attività in Concessione.
Contratto	Il contratto stipulato, a seguito dell'aggiudicazione, fra l'Amministrazione e il Concessionario.
Canone di gestione fisso annuale (CFA)	Il corrispettivo economico che il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione. Detto corrispettivo risulterà dall'offerta aggiudicataria.
Canone di gestione fisso Annuale a Base di gara (CBA)	Canone fisso a base di gara 299.520,00 + IVA.
Costi del servizio	Il costo degli impianti, degli strumenti e del personale necessari per l'esecuzione delle attività così come risultanti dall'offerta del Concessionario.
Valore del contratto	Il valore complessivo dei canoni di gestione da corrispondersi a cura del Concessionario per l'intera durata del progetto.
Palinsesto	Sequenza temporale dei messaggi offerta dall'emittente a tutti i fruitori.
RAP	Responsabile Aziendale del Progetto, nominato dal Concessionario con il compito di coordinare le attività

	previste e fungere da referente operativo per il DEC e l'Ateneo.
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Ateneo con il compito di rappresentarlo nella gestione del Contratto e verificare l'esecuzione degli adempimenti da parte del Concessionario.
Gara	La procedura con la quale l'Ateneo individua il Concessionario.
Uffici Tecnici	Uffici dell'Ateneo con competenze relative agli interventi tecnici per la gestione e la manutenzione di impianti e immobili delle sedi universitarie (es.: Centro Infosapienza; Area Gestione Edilizia).
USPP	Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione - Ufficio dell'Ateneo con competenze relative all'applicazione della normativa sulla sicurezza e alle verifiche connesse.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto la realizzazione e gestione di un circuito di monitor da installare presso spazi dell'Università.

Il sistema di comunicazione dovrà essere in grado di autofinanziarsi e produrre reddito mediante la diffusione di messaggi pubblicitari, secondo un palinsesto preventivamente concordato e definito con gli Uffici competenti dell'Università.

Ai messaggi pubblicitari sarà riservata una quota pari al 40% del palinsesto; il restante 60% sarà invece destinato per il 40% alla diffusione d'informazioni di carattere generale sulla comunità accademica e le sue attività e comunicazioni agli studenti e per il 20% a informazioni di natura varia (news, meteo etc.).

Detto progetto si prefigge, pertanto, le seguenti finalità:

- 1) ampliare i canali di comunicazione e di informazione dell'Università;
- 2) reperire forme di finanziamento aggiuntivo realizzando un reddito per l'Amministrazione correlato alla capacità di acquisire il contributo di privati e non, interessati a veicolare informazioni pubblicitarie presso la comunità universitaria;
- 3) favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa.

Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- 1) Acquisto, trasporto, installazione e messa in funzione dei video nelle sedi cui sono destinati, all'inizio del progetto o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione;

- 2) gestione dei video nonché manutenzione degli stessi per tutta la durata del Contratto;
- 3) disinstallazione, rimozione e ritiro degli impianti se richiesto dall'Amministrazione.

Per l'elenco delle sedi e degli edifici compresi nel Contratto, le caratteristiche del servizio, le specifiche tecniche relative ai video e alle prestazioni da svolgere si rinvia agli articoli descrittivi nel seguito del Capitolato e agli Allegati allo stesso.

Il sistema di comunicazione, nel pieno rispetto dello svolgimento delle attività istituzionali e della sfera della privacy individuale, dovrà divulgare messaggi istituzionali e pubblicitari in grado di generare reddito per il Concessionario stesso e per l'Amministrazione, utilizzando appositi spazi resi disponibili da quest'ultima.

Il sistema dovrà essere realizzato e attivato in via sperimentale negli spazi dell'Università che saranno appositamente individuati dalla medesima e concordati con il Concessionario.

Tali spazi ospiteranno l'installazione di 20 video nelle aree di cui all'allegato "A".

L'Amministrazione, in relazione agli esiti di tale sperimentazione, che interessa un bacino di utenza potenziale di circa 120.000 unità, tra studenti e personale, si riserva la possibilità di estendere il circuito ad altre Facoltà o Dipartimenti nel corso di validità del contratto.

Con successivo accordo, su richiesta dell'Amministrazione, il circuito potrà essere incrementato fino a un massimo di 50 postazioni.

Le Strutture in accordo con l'Amministrazione mettono a disposizione del Concessionario gli spazi in grado di accogliere un numero concordato di impianti (schermi), secondo quanto stabilito all'art.10, che fissa le modalità di installazione, le modalità di trasmissione, il palinsesto, la grafica e la tipologia dei contenuti pubblicitari.

A sua volta, il Concessionario dovrà compiere e fornire, a propria cura e spese, tutte le operazioni e gli impianti atti a garantire un regolare ed efficiente espletamento delle attività, nonché l'adeguamento delle proprie tecnologie e l'integrazione con i sistemi informativi di Ateneo, qualora tale integrazione fosse necessaria in fase di sviluppo del servizio.

Il Concessionario dovrà versare all'Ateneo un canone fisso annuale non inferiore a € 299.520,00 + IVA.

Il Concessionario si occuperà direttamente della raccolta pubblicitaria, muovendosi nell'ambito dei criteri vincolanti, non soltanto di ordine etico, che contraddistinguono l'operato dell'Amministrazione, in termini di imparzialità e perseguimento dei fini istituzionali nell'interesse pubblico.

Allo scadere del contratto, gli impianti installati resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del Contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'immediato affidamento al Concessionario, sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale, qualora ricorrano motivi di urgenza.

In tal caso la durata decorre dalla data del verbale di consegna, redatto e sottoscritto dal DEC e controfirmato dal Concessionario.

ART. 4 - ALLEGATI

Gli Allegati al Capitolato contengono dati e informazioni, di carattere prevalentemente tecnico e quantitativo, necessari per la definizione delle prestazioni e lo svolgimento del servizio.

Di seguito sono elencati gli Allegati, con una breve descrizione del loro contenuto.

Allegato A – “Elenco delle sedi e popolazione” contenente le sedi destinate a ricevere i video, nonché dati utili alla valutazione della consistenza del bacino di utenza e delle sue caratteristiche socio-demografiche;

Allegato B – “Tempi di esecuzione e penali per attività operative” che riporta i tempi di esecuzione previsti per lo svolgimento delle singole attività operative e le corrispondenti penali per ritardi o inadempimenti.

Allegato C – DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza connessi con l'esecuzione del progetto, previsto dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

ART.5 - CANONE, MODALITÀ DI VERSAMENTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il Canone Fisso di gestione Annuale (CFA) per la concessione risulterà dall'offerta più alta rispetto al Canone posto a Base di Gara (CBA) pari a euro 299.520,00 + IVA per una somma complessiva, nel quinquennio, di euro 1.497.600,00 + IVA.

Qualora il Concessionario, in accordo con l'Amministrazione ottenga l'autorizzazione ad ampliare il circuito dei terminali video fino ad un massimo di 50, corrisponderà un incremento del Canone Fisso di gestione Annuale (CFA) di euro 720,00. + IVA per ogni terminale aggiuntivo

Il valore complessivo della concessione è di euro 10.965.600,00 + IVA nel periodo del quinquennio.

Il Concessionario provvede al pagamento del Canone Fisso di gestione Annuale (CFA) in unica soluzione, con cadenza annuale anticipata, previa emissione di relativa fattura da parte dell'Amministrazione.

I pagamenti avvengono mediante bonifico sul conto corrente bancario dell'Università.

Il versamento iniziale deve essere effettuato prima della stipula del Contratto o, in caso di consegna anticipata del servizio, prima della data del verbale di consegna.

I successivi versamenti devono essere effettuati entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza della precedente annualità, oppure entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della fattura, qualora la fattura non sia emessa dall'Amministrazione con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla suddetta scadenza.

Gli importi annuali, dovuti per l'installazione di eventuali impianti eccedenti i 20 (venti), fino al massimo di 50 (cinquanta) video, sono calcolati a partire dalla mensilità successiva a quella dell'installazione e versati dal Concessionario con il successivo Canone Fisso di gestione Annuale (CFA) oppure, nel caso di installazioni sopra le venti unità, avvenute nel corso dell'ultima annualità di vigenza del contratto, entro la data di scadenza del Contratto.

All'atto della stipula del Contratto o della consegna del servizio, il Concessionario deve documentare il primo versamento annuale, inviando al DEC, copia della relativa disposizione di bonifico, pena la decadenza della Concessione.

Per i corrispettivi economici delle annualità successive, nonché per i pagamenti relativi agli eventuali impianti eccedenti i 20 (venti), il RAP provvede a trasmettere al DEC copia delle disposizioni di bonifico entro 5 (cinque) giorni solari dall'avvenuto versamento.

Il primo ritardo nel pagamento del canone annuale comporta l'applicazione della penale di € 2.000,00, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto.

Eventuali ritardi successivi al primo comportano l'applicazione di una penale raddoppiata (€ 4.000,00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto.

In caso di mancato pagamento del canone o di ritardo oltre i 15 (quindici) giorni solari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione con contestuale incameramento della cauzione definitiva.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto il Concessionario deve costituire, quale cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% del Canone Fisso di Gestione Annuale (CFA).

La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata della Concessione.

L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ateneo, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del Contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria prestata dal Concessionario in sede di Gara.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale

risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Il Concessionario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R.

Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

ART. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E REFERENTI DELLE STRUTTURE (RS)

Per la corretta esecuzione delle attività e la gestione del rapporto contrattuale con il Concessionario, l'Amministrazione nomina un proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto).

Il DEC provvede, direttamente o coadiuvato da propri incaricati, alla gestione del Contratto, in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- 1) curare il rapporto tecnico e operativo con il Concessionario;
- 2) sovrintendere e vigilare sul funzionamento complessivo del progetto;
- 3) accertare le entrate;
- 4) valutare ed autorizzare le richieste di installazione, spostamento e sostituzione degli impianti;
- 5) inoltrare richieste inerenti la gestione e la manutenzione degli impianti;
- 6) inoltrare richieste di disinstallazione e ritiro degli impianti;
- 7) vigilare sulla corretta esecuzione del progetto, verificando i risultati ed il grado di soddisfazione dell'utenza;
- 8) procedere all'applicazione delle penali, per eventuali ritardi e/o disservizi, nei casi previsti dal Capitolato;
- 9) segnalare agli uffici competenti dell'Ateneo le inadempienze per le quali è prevista

la decadenza della Concessione e la risoluzione del Contratto.

Il DEC è coadiuvato nell'attività gestionale da un Coordinamento composto dai Referenti di Struttura (RS), nominati dai Responsabili delle sedi ospitanti i monitor, il quale supporta il DEC in tutte le attività descritte.

I Referenti delle Strutture (RS):

- 1) Concordano gli spazi per l'installazione con il Concessionario ed il numero e il tipo di apparecchiature da fornire (coadiuvati dal DEC);
- 2) Verificano la corretta installazione e funzionamento degli impianti offerti dal Concessionario (coadiuvati dai tecnici dell'Area Gestione Edilizia e del Centro Infosapienza);
- 3) Vigilano sul funzionamento delle apparecchiature;
- 4) Inoltrano i contenuti propri al referente del Concessionario.

Per quanto concerne il precedente punto 3), i referenti delle Strutture provvederanno a redigere appositi verbali di collaudo periodici.

Il RS sarà il riferimento sia del responsabile aziendale del Progetto (RAP, vedi art. 8) del Concessionario, che del DEC per ogni questione relativa alla gestione del progetto in sede locale.

Al DEC saranno indirizzati eventuali comunicazioni, segnalazioni e/o reclami, in forma scritta, sia da parte dei referenti individuati presso le singole Strutture aderenti, sia da parte del Concessionario, che da parte dei fruitori del progetto.

Il DEC comunica al Concessionario ogni dato relativo all'esecuzione del progetto, sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel contratto e la relativa misura, nonché gli inadempimenti da parte del Concessionario.

Alla scadenza del contratto, il DEC rilascia la dichiarazione di esecuzione delle attività e, in caso di servizio regolarmente eseguito, propone che si proceda allo svincolo del deposito cauzionale.

ART. 8 – RESPONSABILE AZIENDALE DEL PROGETTO (RAP)

Il Concessionario deve nominare, prima dell'inizio delle attività, un proprio RAP (Responsabile aziendale del progetto), professionalmente preparato e in grado di

coordinare le attività previste dal Capitolato e sempre rintracciabile (attraverso rete di telefonia e mobile, dalle ore 7:00 alle ore 20:00).

L'Amministrazione si rivolgerà direttamente al RAP per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento delle attività.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al RAP e s'intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, al Concessionario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal RAP, sarà considerato dall'Amministrazione dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Concessionario.

In caso d'impedimento del RAP, il Concessionario dovrà darne tempestivamente notizia al DEC, indicando contestualmente il nominativo del sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del RAP.

I nominativi del RAP e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici, di telefax e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione prima della stipula del Contratto o della consegna del progetto, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Il RAP (o il suo sostituto) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione del progetto.

Il RAP (o il suo sostituto) provvede in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- 1) trasmettere al DEC copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento del canone;
- 2) organizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti presso le sedi dell'Ateneo;
- 3) garantire il rispetto e l'osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano il progetto;
- 4) informare costantemente il DEC sull'andamento del progetto, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni;
- 5) trasmettere al DEC l'elenco aggiornato degli impianti, ogni volta che ci siano variazioni del parco impianti installato;
- 6) trasmettere al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato.

Nel caso d'impedimento permanente del RAP e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo RAP e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

L'Amministrazione, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del RAP e/o del suo sostituto senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.

In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 10 (dieci) gg. solari dalla richiesta, pena la decadenza della Concessione.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per adempiere alle prestazioni il Concessionario si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto, od eventualmente socio nel caso in cui il Concessionario sia una Società cooperativa di produzione e lavoro, convenientemente esperto e formato, operante sotto la responsabilità esclusiva del Concessionario e a totale carico dello stesso. Il Concessionario deve garantire un numero di addetti sufficiente allo svolgimento tempestivo ed efficiente di tutte le attività richieste ed impiegare personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

In particolare, per l'espletamento delle attività di manutenzione il Concessionario deve disporre di personale professionalmente qualificato, in possesso di idonei e specifici attestati tecnici.

L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento delle attività abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Il personale adibito al progetto deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

In caso d'inadempienza da parte del Concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Gli addetti del Concessionario sono obbligati durante le attività di progetto presso le sedi dell'Università a:

- 1) indossare idonea ed appropriata tenuta o divisa di lavoro;

- 2) recare esposto e ben visibile un apposito cartellino di riconoscimento, riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa, per consentire un'agevole identificazione da parte degli utenti;
- 3) attenersi alle prescrizioni normative nazionali in materia;
- 4) mantenere durante lo svolgimento delle attività all'interno delle sedi dell'Ateneo un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

La divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.

Nel caso in cui il personale addetto, durante l'esecuzione delle attività operative all'interno delle sedi dell'Università, non indossi la tenuta di lavoro e/o non esponga il cartellino di riconoscimento, è applicata la penale di € 250,00 per ogni infrazione, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. 13).

Le infrazioni sono accertate dal DEC, anche su segnalazione dei Referenti di Struttura o con controlli a campione.

All'inizio del Contratto, il Concessionario trasmette all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato nelle attività di funzionamento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.

Il Concessionario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco, comunicando tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto.

Alla trasmissione e all'aggiornamento del suddetto elenco provvede il RAP con comunicazione scritta al DEC, tramite fax o mail, entro 5 gg. lavorativi dalla variazione.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. 13).

Il Concessionario deve, senza alcuna riserva, sostituire il personale che nello svolgimento del progetto non offra garanzie di moralità e civile comportamento.

Al riguardo l'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento, per gravi motivi (quali comportamento negligente o inappropriato e/o inidoneità allo svolgimento delle attività previste) e a giudizio insindacabile del DEC, l'allontanamento e la sostituzione del personale addetto.

In caso di sciopero del personale addetto o di altri eventi preventivabili che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento delle attività, il RAP deve darne

comunicazione al DEC, tramite fax o mail, con un anticipo di almeno 24 ore sull'evento, per consentire la tempestiva comunicazione all'utenza.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di € 500,00, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. 13).

ART. 10 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Schermi - Caratteristiche tecniche e dotazione – Installazione e Montaggio

- 1) Il servizio prevede la fornitura e installazione di un sistema di schermi, degli eventuali impianti, degli eventuali software e degli eventuali arredi, la fornitura di tutto il materiale di consumo eventualmente necessario, la fornitura dei sistemi di protezione e sicurezza, l'espletamento delle manutenzioni e lo smaltimento dei rifiuti che fossero connessi all'attività, presso tutte le Strutture individuate;
- 2) Il traffico dati degli impianti oggetto del presente Capitolato dovrà essere separato dal traffico della rete dati di Ateneo universitaria e concordato con il Centro Infosapienza;
- 3) Il collegamento a INTERNET non potrà utilizzare la rete scientifica fornita dal GARR, ma dovrà essere fornito da un provider commerciale o tramite linee appositamente dedicate e considerate parte integrante della fornitura e a carico del Concessionario;
- 4) Tutte le apparecchiature devono essere nuove o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e prive di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura CE.

Il servizio di assistenza tecnica da parte del Concessionario dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

- 1) Il Concessionario garantisce che tutte le apparecchiature di cui al presente capitolato da esso fornite per l'espletamento del servizio al momento della prima installazione sono prive di difetti e, pertanto, risultano in regolari condizioni di funzionamento;
- 2) Il Concessionario effettua, nell'ambito del servizio di manutenzione, tutte le necessarie messe a punto, riparazioni e sostituzioni di parti, per mantenere gli impianti in perfette condizioni di funzionamento per tutta la durata della vigenza contrattuale;

- 3) L'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali guasti o rotture provocate da utenti, per vandalismi, incendio o altro;
- 4) Il Concessionario è obbligato ad effettuare l'attività in oggetto con la massima cura, professionalità e diligenza fornendo un servizio di ottima qualità;
- 5) I sistemi informatici utilizzati devono essere mantenuti aggiornati e configurati opportunamente, in modo da soddisfare le misure minime di sicurezza (procedure di autenticazione, autorizzazione, aggiornamenti per evitare vulnerabilità dei sistemi informatici e configurazione di limitazione di accesso ai soli sistemi consentiti);
- 6) Gli schermi potranno essere da un minimo di 20 a un massimo di 50 (da n.1 a n.3 per ogni sede designata). Il numero e il tipo degli schermi dovranno essere concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e i Referenti delle Strutture, di cui al precedente art. 7;
- 7) La dimensione minima degli schermi dovrà essere di 50 pollici e massima di 61 pollici;
- 8) Gli schermi dovranno essere dotati per il funzionamento, di software funzionale alla creazione di un sistema locale di produzione e gestione di contenuti che dovranno restare nella disponibilità dei referenti presso le sedi. Il sistema di gestione e distribuzione dei contenuti dovrà permettere la gestione del palinsesto differenziata per ciascun punto di visualizzazione e dovrà essere alimentato attraverso l'importazione dei contenuti pubblicati sul Sistema Portale Sapienza (basato su tecnologia Drupal) garantendo l'integrazione e l'automazione rispetto al processo di newsmaking già esistente;
- 9) Le specifiche tecniche per l'integrazione con il Sistema Portale Sapienza verranno concordate con il Coordinamento che coadiuva il DEC (art. 7), con la partecipazione dei RS (art.7) e del Centro InfoSapienza (CINFO);
- 10) Se la procedura per l'aggiornamento dei contenuti dovesse prevedere un sistema informatico centralizzato, la sua installazione dovrà essere concordata con il Centro InfoSapienza (CINFO). Il sistema di gestione e distribuzione di contenuti deve essere accessibile con privilegi di Ateneo al DEC e ad almeno uno dei componenti del Coordinamento dei Referenti di Struttura appartenente al Centro InfoSapienza (CINFO);

- 11) S'intende compresa la manutenzione periodica e straordinaria degli impianti oggetto della fornitura, assistenza tecnica e sostituzione in caso di guasto degli impianti;
- 12) Il montaggio dovrà essere compatibile con i vincoli architettonici dei luoghi e non alterare o nascondere la segnaletica di sicurezza presente. Il montaggio non potrà avvenire nei luoghi (laboratori didattici o di ricerca) in cui vi è presenza di rischi chimici, fisici e biologici;
- 13) Non è prevista l'installazione in spazi, quali biblioteche, aule, laboratori, sale di studio e altri spazi in cui si possa interferire con lo svolgimento delle attività istituzionali;
- 14) Non si prevede, salvo autorizzazione del Responsabile della struttura ospitante, e purché non si arrechi disturbo all'attività istituzionale, l'utilizzo dell'audio.

Palinsesto e modalità di trasmissione

- 1) Il palinsesto sarà realizzato (montaggio e trasmissione) dal Concessionario tramite proprio personale;
- 2) il palinsesto dovrà riprodurre informazioni istituzionali, informazioni generali e messaggi pubblicitari. Eventuali altri contenuti informativi potranno essere oggetto di ulteriore sviluppo concordato tra l'Amministrazione e il Concessionario;
- 3) il layout grafico, l'usabilità, i format per gestire le diverse tipologie di comunicazione e l'architettura dovranno essere realizzati sulla base degli standard indicati dall'Ateneo.

Informazione pubblicitaria

Le proposte da parte di Enti o Imprese a veicolare propri messaggi pubblicitari attraverso il sistema di schermi, dovranno essere sottoposte in via preventiva ad una Commissione all'uopo nominata, che valuterà la tipologia di messaggio pubblicitario e l'eventuale conflitto con le finalità dell'Ateneo. Il Concessionario dovrà comunque effettuare una prima analisi dei messaggi pubblicitari; in via di principio non potranno essere ricompresi nell'attività pubblicitaria: università, enti di ricerca e istituti di formazione concorrenti, oggetti di natura pornografica, oggetti di carattere bellico e qualsiasi altro oggetto che per la sua natura possa offendere la dignità umana o contravvenire ai principi di libertà di pensiero, di culto e di credo politico e di rispetto di genere. La valutazione del contenuto e dei messaggi pubblicitari veicolati nel sistema fa riferimento ai principi presenti nel

codice IAP - Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. <http://www.iap.it/il-diritto/codice-e-regolamenti/il-codice>.

Il Concessionario è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità e di diritto d'autore.

In caso d'inadempienze si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art.24.

ART . 11 – ATTIVAZIONE DEL PROGETTO, ORARI E VARIAZIONI DEGLI IMPIANTI

Attivazione del progetto

Le Strutture devono garantire, nei termini previsti dalla legislazione vigente e dai regolamenti d'Ateneo:

- 1) l'idoneità dei locali, preventivamente identificati d'intesa con l'USPP per lo svolgimento delle attività e assicurarne la pulizia;
- 2) la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti;
- 3) il supporto congiuntamente al Centro InfoSapienza (CINFO), per la predisposizione della connessione al sistema locale di alimentazione contenuti.

L'avvio del servizio, nel corso della vigenza contrattuale, è subordinato ad un sopralluogo dei locali identificati per le attività, al quale parteciperanno il RAP ed eventuali collaboratori tecnici dell'azienda, il DEC ed i Referenti di struttura.

A seguito di tale sopralluogo sarà redatto, in contraddittorio tra il Concessionario e i referenti di struttura (RS) in coordinamento con il DEC, un verbale che costituirà verbale di consegna dei predetti locali al Concessionario.

Il verbale del sopralluogo andrà inviato altresì, in copia, al RAP di cui all'art. 8 del presente capitolato.

Orari

Il circuito dovrà essere attivo dalle ore 8:00 alle ore 20:00, da lunedì a sabato, negli spazi indicati nell'allegato "A", salvo le chiusure che saranno comunicate.

Le Facoltà hanno la possibilità di modificare l'orario per meglio rispondere ad eventuali esigenze. Sarà, tuttavia, cura della singola struttura comunicare, tempestivamente al DEC, ogni eventuale variazione che dovesse rendersi necessaria rispetto agli orari generali sopra descritti. Da parte delle Strutture le attività potranno essere sospese, integralmente o parzialmente, nelle seguenti occasioni:

- 1) nei giorni festivi,

- 2) nei periodi di normale chiusura delle Strutture, secondo il calendario Accademico,
- 3) in generale, in qualunque altro periodo, ogni qualvolta si renda necessario, a giudizio delle Strutture medesime d'intesa con il DEC.

In particolare, le Strutture si riservano di sospendere o chiedere la parziale modifica del servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a lavori di ristrutturazione, altri interventi edilizi o impiantistici o di manutenzione dell'infrastruttura informatica di Ateneo, sia sui locali che sullo stabile. La durata della sospensione coinciderà di norma con il perdurare di tali eventi. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento delle attività da parte del Concessionario, le Strutture debbono essere avvisate con la massima sollecitudine dal DEC.

Le interruzioni totali delle attività per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che queste non possano evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

Variazione degli impianti e divieto di variazione della destinazione d'uso

L'Ateneo, sempre nel rispetto del numero minimo e massimo fissato nel presente Capitolato, si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di aumentare o diminuire il numero degli impianti, sempre nel rispetto nel numero minimo e massimo previsto nel presente capitolato nelle singole Strutture qualora ne ravvisasse la necessità, a suo insindacabile giudizio e sentiti i responsabili delle Strutture, fermo restando che permangano condizioni di sicurezza (secondo la normativa vigente) e funzionalità (secondo le esigenze del progetto).

Il Concessionario non potrà vantare alcuna indennità, risarcimento o indennizzo di sorta in caso di riduzione delle attività nei limiti di cui al comma precedente. Il Concessionario ha tuttavia facoltà di indirizzare le proprie eventuali osservazioni per iscritto al DEC secondo quanto previsto al precedente art.8.

Al fine di tutelare tutti i possibili beneficiari del progetto di comunicazione in questione, resta inteso che non vi potranno essere informazioni di qualche utilità per l'utenza che abbiano negli schermi e nelle tabelle il solo canale di diffusione; pertanto tutte le informazioni di pubblica utilità saranno reperibili agevolmente anche attraverso altri canali di diffusione.

Il Concessionario s'impegna, a pena di risoluzione del contratto, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché a tutti gli impianti, senza l'autorizzazione delle Strutture e del DEC. Il Concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto ivi compresi i periodi in cui non vengono effettuate le attività. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti agli impianti del Concessionario resta a totale carico del Concessionario stesso.

ART. 12 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROGETTO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

Il Concessionario deve provvedere alla gestione del progetto e degli impianti, svolgendo le attività e le prestazioni elencate di seguito:

- a) Installazione video;
- b) Gestione degli impianti;
- c) Manutenzione ordinaria;
- d) Manutenzione straordinaria;
- e) Disinstallazione e ritiro degli impianti;
- f) Organizzazione di supporto e gestione dati;
- g) Assistenza telefonica e gestione reclami.

Tutte le attività operative d'installazione, utilizzo e manutenzione degli impianti presso l'Università devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che usufruiscono del progetto, preferibilmente dal lunedì al venerdì, fra le ore 8:00 e le ore 20:00.

Nello specifico, le fasce orarie per l'esecuzione delle singole attività devono essere concordate con i Responsabili delle sedi, in modo da ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle Strutture universitarie.

Al termine di ogni intervento, le aree di svolgimento delle attività operative devono essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (es.: scatole, imballaggi, etc.). Il Concessionario deve, altresì, garantire l'igiene e la pulizia dei monitor.

Il personale addetto del Concessionario provvede, senza oneri per l'Ateneo, allo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'uso, dall'utilizzo e dalla manutenzione degli impianti.

Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere o rallentare le attività, nemmeno in presenza di controversie con l'Ateneo.

La sospensione o il rallentamento delle attività costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la decadenza della Concessione, previa formale diffida ad adempiere da parte dell'Ateneo (v. Art. 24 relativo alla Decadenza).

La descrizione seguente contiene le prescrizioni minime che il Concessionario deve rispettare nello svolgimento delle singole attività operative.

a) Installazione video

I dati inerenti il numero e la dislocazione degli impianti necessari a soddisfare l'esigenza iniziale dell'Ateneo sono ricavabili dall'Allegato A al presente capitolato.

Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto (o la consegna del progetto) ed essere eventualmente eseguite secondo un calendario concordato fra il RAP, il DEC e i RS.

Per il dettaglio relativo ai tempi massimi da rispettare per l'installazione iniziale si rinvia all'Allegato B al presente capitolato.

L'Amministrazione ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento il numero degli impianti, e il Concessionario è obbligato ad adeguarsi non potendo far valere gli oneri a suo carico nei confronti dell'Amministrazione.

Inoltre, le postazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze proprie dell'Ateneo e/o delle sedi interessate, ovvero per garantire l'agibilità dei percorsi d'esodo, ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione incendi.

In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutti gli impianti e i relativi spazi designati possono essere soggetti, in qualsiasi momento, a verifiche dell'USPP (v. Art. 1 Definizioni).

Pertanto, l'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento:

- 1) l'aumento degli impianti elencati in Allegato A, con eventuale estensione del servizio ad altre sedi non comprese nell'elenco senza che il concessionario possa far valere gli oneri a suo carico nei confronti dell'Amministrazione;
- 2) lo spostamento degli impianti, nell'ambito delle stesse sedi o anche in sedi diverse da quelle elencate.

Le installazioni successive, per impianti non compresi nel parco iniziale, possono essere richieste dai Referenti di sede (RS) e devono essere autorizzate dal DEC.

Le richieste sono inoltre soggette a verifica preliminare dell'USPP, in merito alla collocazione proposta, che deve essere rispondente alle norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.

Se lo ritengono necessario, il DEC o i Responsabili di sede possono richiedere, prima delle installazioni, ulteriori pareri all'Area Gestione Edilizia (v. Art. 1 - Definizioni).

Lo spostamento degli impianti segue le stesse procedure e modalità previste per le nuove installazioni: può essere richiesto dai Referenti di Struttura, o dal Concessionario attraverso il RAP ed è soggetto a verifica dell'USPP ed autorizzazione del DEC.

La sostituzione degli impianti può essere concordata fra i Referenti di Struttura e il Concessionario per eventuali mutate esigenze.

La sostituzione è autorizzata dal DEC, mentre è soggetta a verifica dell'USPP solo in caso di alterazioni significative del posizionamento e degli ingombri degli impianti.

Inoltre, nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all'inefficienza e/o obsolescenza di uno o più impianti, il DEC, dopo le opportune verifiche, può richiederne la sostituzione, e il Concessionario è obbligato a dar seguito alla richiesta.

Per le installazioni, gli spostamenti e le sostituzioni degli impianti il Concessionario deve attenersi ai tempi di esecuzione riportati nell'Allegato B al presente capitolato.

Ogni volta che, nel corso del Contratto, vi siano variazioni del parco impianti conseguenti a installazioni, spostamenti o sostituzioni di impianti, i Responsabili delle Strutture o il RAP devono trasmettere al DEC un elenco (analogo a quello in Allegato A) con i relativi aggiornamenti, entro il termine indicato nell'Allegato B al presente capitolato.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al trasporto, all'installazione e alla messa in funzione degli impianti autorizzati in aumento su richiesta dell'Amministrazione o in spostamento su richiesta del RAP. Restano a carico dell'Amministrazione i relativi costi di spostamento se richiesti dai RS e autorizzati dal DEC.

Il Concessionario deve installare gli impianti negli spazi designati dall'Ateneo, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti.

Se lo ritengono opportuno, il DEC e/o i Referenti di Struttura e/o l'USPP e/o gli Uffici Tecnici possono richiedere che le installazioni siano eseguite alla presenza e sotto la supervisione di un tecnico dell'Amministrazione.

b) Gestione degli impianti

I video da installare devono essere tutti nuovi o pari al nuovo, perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura CE.

I video non nuovi devono essere comunque di produzione recente (non anteriore al 2010) e in grado di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei video nuovi.

Nella parte frontale tutti gli impianti, o i relativi box, devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- 1) denominazione sociale del Concessionario;
- 2) recapito telefonico utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti o disservizi (v. lettera g del presente articolo Assistenza telefonica e Gestione Reclami).

Di seguito si riportano, inoltre, le caratteristiche e i requisiti minimi che devono avere i video utilizzati per il progetto:

- 1) essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia di sicurezza;
- 2) rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica;
- 3) rispettare i parametri di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge.

c) Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere gli impianti in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti e disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono le seguenti attività:

- 1) controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei video;
- 2) eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
- 3) ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso della manutenzione.

Tutti gli impianti installati presso le sedi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con la frequenza minima indicata nell'Allegato B al presente capitolato

Inoltre, il DEC può richiedere al RAP un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati impianti o gruppi di impianti. Il programma, concordato fra il DEC e il RAP in relazione alla tipologia dei video, definisce la frequenza e le modalità degli interventi.

Gli impianti per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso il laboratorio o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con video della stessa tipologia e in grado di erogare lo stesso servizio.

In tal caso la sospensione delle attività, dovuta alla sostituzione degli impianti, deve essere contenuta entro il tempo massimo indicato in Allegato B.

Se richiesto dal DEC il RAP deve fornire, entro i termini indicati in Allegato B, resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, con informazioni sugli impianti verificati, i problemi rilevati e le soluzioni adottate

d) Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni degli impianti, e comprende l'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell'efficienza degli stessi, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:

- 1) su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato;
- 2) su chiamata dei Referenti delle Strutture;
- 3) su impulso del RAP o del personale addetto al funzionamento degli impianti, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni. In caso di guasto bloccante che comporta il fermo totale del circuito di monitor o di guasto bloccante che non comporta il fermo totale del circuito di monitor, l'eventuale ritardo viene accertato dal DEC e comporta l'applicazione di penali secondo quanto indicato nell'allegato B.

Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del video presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con video della stessa tipologia (in grado di erogare la stessa funzionalità).

Gli interventi devono essere eseguiti e completati, nel rispetto dei tempi indicati in Allegato B.

Gli interventi si intendono completati nei seguenti casi:

- 1) con la soluzione del guasto e il ripristino della funzionalità dell'impianto;
- 2) con l'avvio della procedura di sostituzione, nel caso sia constatata l'impossibilità di riparare il guasto in loco.

Per i tempi massimi relativi alle sostituzioni degli impianti e alla connessa sospensione delle attività si rinvia all'Allegato B.

Il DEC può comunque richiedere, anche su segnalazione dei Referenti delle Strutture, la sostituzione dei video che, nonostante gli interventi di manutenzione e riparazione, siano soggetti a frequenti guasti, blocchi o disfunzioni.

Se richiesto dal DEC il RAP deve fornire, entro i termini indicati in Allegato B, resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati, con informazioni sugli impianti riparati, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.

e) Disinstallazione e ritiro degli impianti

Alla scadenza del Contratto gli impianti resteranno di proprietà dell'Ateneo.

Inoltre, nel corso del Contratto, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di singoli impianti, qualora richiesta dal DEC, oppure su richiesta dei Referenti di Struttura, approvata del DEC.

Per tutte le disinstallazioni il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- 1) disattivazione, ritiro e trasporto degli impianti;
- 2) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- 3) ripristino e pulizia degli spazi.

Riguardo al punto 3, il ripristino degli spazi riguarda in particolare le pareti, in corrispondenza della collocazione degli impianti da rimuovere.

Se necessario, le pareti devono essere riportate dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all'uso continuativo degli impianti e alla frequentazione dell'utenza.

Pertanto, escludendo l'obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):

1) la rimozione di eventuali viti e stop utilizzati per l'installazione degli impianti e degli impianti a servizio degli stessi;

2) la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all'installazione degli impianti a servizio degli impianti, con stucco o altri materiali idonei.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione degli impianti, o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il progetto.

Ogni volta che, nel corso del Contratto, vi siano variazioni del parco impianti conseguenti alla disinstallazione degli stessi, il RAP deve trasmettere al DEC un elenco (analogo a quello in Allegato A) con i relativi aggiornamenti, entro il termine indicato in Allegato B. Le attività di disinstallazione e ritiro devono essere completate entro i termini indicati nello stesso Allegato B.

In caso di mancata rimozione e ritiro dei video e degli impianti connessi entro i termini previsti, l'Amministrazione provvede direttamente a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

f) Organizzazione di supporto e gestione dati

Per lo svolgimento delle attività il Concessionario deve avvalersi di una sede operativa di supporto, già attiva o eventualmente da costituire prima dell'inizio del Contratto, ubicata nel territorio della provincia di Roma e dotata di Strutture organizzative in grado di fornire un adeguato supporto logistico alle attività previste per il progetto in Concessione. La mancanza o la mancata attivazione della sede operativa entro la data di stipula del Contratto (o la data del verbale di consegna) comporta la decadenza della Concessione.

Le informazioni inerenti le attività operative previste per il progetto devono essere memorizzate e trattate tramite un sistema di gestione dati, già in dotazione o da realizzare o da adeguare presso la sede del Concessionario.

L'eventuale realizzazione o adeguamento del software applicativo, da completare entro lo stesso termine previsto per l'installazione del parco impianti iniziale, è a totale carico del Concessionario.

Il sistema deve prevedere l'aggiornamento e la gestione di dati sui video installati nelle sedi dell'Ateneo (identificazione, dislocazione, spostamenti, stato funzionale, etc.) e le attività operative svolte presso le stesse sedi (manutenzione, riparazioni, etc.), con la finalità di (elenco a titolo esemplificativo):

- 1) gestire le richieste di manutenzione e l'assegnazione degli interventi ai singoli operatori;
- 2) monitorare i tempi di esecuzione e completamento degli interventi;
- 3) ottenere report statistici sulle attività di distribuzione dei contenuti, disponibilità del palinsesto e manutenzione svolte.

In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il DEC può richiedere al RAP, tramite fax o mail, la trasmissione in formato cartaceo o digitale di schede o report con dati tecnici e statistici relativi allo stato di esecuzione del progetto.

Il RAP provvede alla trasmissione dei report, in formato cartaceo o digitale, secondo la richiesta del DEC, entro il termine indicato in Allegato B.

Le sostituzioni devono essere concordate con il DEC e i Responsabili di sede ed effettuate in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza, limitando la sospensione del progetto al tempo massimo indicato in Allegato B.

h) Assistenza telefonica e gestione reclami

Alla data di inizio del Contratto, il Concessionario deve avere attivo o attivare un recapito telefonico dedicato all'assistenza per gli utenti e alla gestione dei reclami.

Il centralino che fornisce l'assistenza telefonica deve essere adeguato al volume delle chiamate e tale mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli (in linea di massima, entro i due minuti).

Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni impianto installato presso le sedi dell'Ateneo, per segnalare guasti e segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale.

La qualità dell'assistenza telefonica è oggetto di verifiche a campione da parte del DEC, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali indicate nell'Allegato B al presente capitolato.

Il Concessionario deve inoltre tener conto di tutte le segnalazioni pervenute, apportando eventuali correttivi e miglioramenti organizzativi del progetto, previo accordo fra il DEC e il RAP.

In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il DEC può chiedere al RAP una relazione sulle chiamate per reclami pervenuti, nella quale siano evidenziati i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni adottate o da adottare. La mancata trasmissione della relazione, entro i termini prescritti, determinerà l'applicazione delle penali indicate all'Allegato B.

Lo stesso DEC, sulla base della relazione del RAP e/o delle proprie verifiche presso gli utenti, può richiedere l'adozione di accorgimenti migliorativi del progetto, che il Concessionario è obbligato ad adottare.

ART. 13 - PENALI

Per i ritardi o gli inadempimenti nello svolgimento delle singole attività operative, rispetto ai termini elencati in Allegato B, sono applicate nei confronti del Concessionario le penali quantificate nello stesso Allegato.

Per gli altri ritardi o inadempimenti definiti nel testo del Capitolato sono applicate le penali indicate nello stesso Capitolato.

Inoltre, nel caso riscontri irregolarità o disfunzioni non esplicitamente elencate e previste fra quelle oggetto di penalità, ma tali da compromettere l'efficacia del progetto e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, il DEC può richiedere al RAP, tramite fax o mail, l'adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (massimo 10 giorni lavorativi).

Decorso il suddetto termine senza che il RAP abbia provveduto, il DEC può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 10 gg. di ritardo, oltre i quali l'Ateneo ha la facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto.

Fatta eccezione per il suddetto caso, il DEC procede all'applicazione diretta delle penali, ogni volta che ne ricorrano gli estremi (definiti nel Capitolato o in Allegato B), con semplice comunicazione al RAP tramite fax o mail.

Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario cumulativamente, con cadenza trimestrale, tramite emissione di apposito bonifico a favore dell'Ateneo sullo stesso conto utilizzato per il pagamento del canone.

Il versamento deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del trimestre di riferimento.

Il RAP provvede a trasmettere al DEC, tramite fax o mail, copia delle disposizioni di bonifico per penali, entro 5 (cinque) giorni solari dall'avvenuto versamento.

A fronte del mancato pagamento delle penali l'Ateneo può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla cauzione definitiva.

In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, è causa di decadenza della Concessione e risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ateneo a pretendere dal Concessionario il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dei ritardi e/o degli inadempimenti.

Le penali sono applicate, per ogni annualità della Concessione, entro il limite massimo del 10% del canone annuale.

Qualora sia superato il suddetto limite massimo, l'Ateneo, su segnalazione del DEC, ha facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto.

Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 14 – SICUREZZA DEI MATERIALI E IGIENE DEL LAVORO

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., e a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse.

Il Concessionario è obbligato a formare e informare il proprio personale operativo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e pronto soccorso.

Il Concessionario è inoltre obbligato a far osservare al proprio personale i procedimenti e le cautele antinfortunistiche, nonché a dotarlo di ogni mezzo e/o dispositivo di protezione necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge.

Gli impianti utilizzati, le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni e le attività di manutenzione richieste dal Capitolato devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti e fornite di certificazione CE e marcatura CE.

Gli impianti non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza né posizionati in modo da ostruire o intralciare le possibili vie di esodo in caso di emergenze: vani scala, pianerottoli, corridoi, etc...

A tal fine la collocazione degli impianti deve essere preventivamente valutata e approvata dall'USPP.

Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività dell'Ateneo e quelle del Concessionario, nonché per gli adempimenti relativi, si rimanda al DUVRI (Allegato C), che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia di sicurezza, l'Ateneo può procedere alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali del Concessionario.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione assume l'obbligo di:

- 1) designare e mettere a disposizione gli spazi idonei per l'installazione dei video;
- 2) fornire l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti;
- 3) fornire il collegamento all'alimentazione elettrica e il collegamento alla rete dati;
- 4) garantire al personale del Concessionario l'accesso ai propri locali e agli spazi designati per le attività di funzionamento e manutenzione degli impianti;
- 5) far eseguire gli interventi di manutenzione sugli impianti esclusivamente dal personale addetto del Concessionario;
- 6) adottare tutti gli accorgimenti tecnici suggeriti dal personale deputato del Concessionario per l'ottimale funzionamento degli impianti e del progetto.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve possedere tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario per l'esercizio delle attività oggetto del Capitolato: concessioni, autorizzazioni, abilitazioni, permessi, etc. che saranno intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte. Il Concessionario s'impegna a fornirne, dietro richiesta del DEC, copia all'Amministrazione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all'eventuale rinnovo dei predetti provvedimenti autorizzativi e abilitativi.

Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 24 e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti all'Ateneo.

Il Concessionario si impegna a:

- 1) garantire il perfetto funzionamento e l'idoneità all'uso cui sono destinate tutte le apparecchiature oggetto del presente progetto; in caso di malfunzionamenti gravi o reiterati degli impianti o di un incremento della rumorosità delle stesse, dovrà garantire la tempestiva sostituzione dei video in oggetto. La sostituzione può avvenire per iniziativa dello stesso Concessionario o dietro richiesta scritta delle Strutture o del DEC;
- 2) farsi carico del trasporto, della consegna, del funzionamento, della manutenzione e revisione di tutta l'attrezzatura oggetto del servizio;
- 3) farsi carico delle manutenzioni e di ogni ulteriore costo di gestione del progetto, comprese le spese per le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio, per lo smaltimento rifiuti speciali (RAEE) anche nell'area limitrofa ai locali adibiti al progetto, ad eccezione delle spese relative ai consumi di energia elettrica e delle pulizie ordinarie dei locali, di cui si fanno carico le Strutture; gli eventuali rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- 4) La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (Testo Unico) e successive modifiche e integrazioni;
- 5) mediante proprio personale dovrà garantire, in caso di malfunzionamento di una qualunque attrezzatura, un tempestivo intervento tecnico, e comunque entro il termine previsto dall'allegato B al presente capitolato decorrente dalla segnalazione da parte delle Strutture;
- 6) rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità e tutela del diritto d'autore;
- 7) consegnare gli impianti al Direttore Esecuzione del Contratto (DEC).

Il Concessionario è altresì obbligato a:

- 1) comunicare all'Amministrazione, all'inizio della Concessione, i riferimenti (numeri telefonici, di fax e indirizzo e-mail), utilizzabili dal DEC per le richieste inerenti i servizi da svolgere e per le attività di coordinamento e verifica;

- 2) far osservare al proprio personale le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività connesse con il progetto, nonché tutte le disposizioni contenute nel Capitolato;
- 3) dare attuazione alle disposizioni concordate dal DEC con il RAP nell'ambito dell'attività di coordinamento e ottimizzazione del progetto, per quanto non in contrasto con le norme di legge e/o le disposizioni del Capitolato.

ART.17 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Concessionario deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose durante lo svolgimento del servizio ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell'ambito del servizio svolto, dall'uso dei video e/o dal proprio personale e/o a terzi (per terzi si intendono gli studenti, i dipendenti dell'Ateneo e qualunque altro utente che si trovi all'interno delle sedi in cui viene effettuato il servizio).

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del progetto fa interamente carico al Concessionario.

In questa responsabilità, oltre alle responsabilità meglio descritte in altri articoli del presente capitolato, sono comprese:

- 1) quella per danni cagionati ai beni dell'Università;
- 2) quella per gli infortuni del personale addetto al progetto (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);
- 3) quella per danni cagionati a terzi, all'Ateneo o al personale universitario, dal Concessionario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento delle attività.

I danni arrecati colposamente dal Concessionario agli immobili in cui sono installate le apparecchiature saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e il Concessionario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Ateneo si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa al Concessionario ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal DEC o suo delegato alla presenza del Concessionario; qualora il Concessionario non manifesti la volontà di partecipare, il DEC (o suo delegato) provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

La responsabilità su indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Ateneo derivante dalla gestione del progetto saranno coperte da polizza assicurativa, che il Concessionario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.

A garanzia dell'obbligo di risarcimento, all'atto della stipula del Contratto (o alla data del verbale di consegna), il Concessionario deve consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al servizio affidato in Concessione e alle attività connesse, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro.

La polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Parimenti il massimale della polizza non rappresenta il limite del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

La polizza deve avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio, per qualsiasi causa, compresi eventi quali incendio e allagamenti.

In particolare, deve espressamente prevedere la tutela per eventuali danni o alterazioni arrecati dal Concessionario agli impianti, ai locali e in generale al patrimonio immobiliare dell'Ateneo.

La stessa Amministrazione deve essere indicata, con esplicita clausola, quale beneficiaria della polizza, fermo restando l'obbligo del Concessionario stipulante di pagare alle scadenze i premi assicurativi.

Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Ateneo.

ART. 18 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

1. Il Concessionario deve mettere a disposizione proprio personale da destinare:

- a. all'installazione e al funzionamento del sistema di schermi;
- b. a predisporre il palinsesto, con decorrenza da concordarsi tra La Sapienza e il Concessionario;
- c. ad effettuare la raccolta pubblicitaria;

d. a vigilare sul funzionamento del sistema.

Il Concessionario deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e/o collaboratori, nell'esecuzione del progetto oggetto dell'affidamento, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare per tutta la durata del progetto le norme e le procedure in materia di disciplina del lavoro e del rapporto di lavoro, retribuzione, contribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione sociale.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione.

Tali obblighi vincolano il Concessionario, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione di impresa del Concessionario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Ateneo è esplicitamente sollevato da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Concessionario all'esecuzione delle attività di progetto per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

A richiesta dell'Ateneo, il Concessionario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali a tutto il personale impiegato nel progetto oggetto della Concessione.

L'Ateneo si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti il versamento dei contributi obbligatori e delle assicurazioni obbligatorie ai sensi di legge.

Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi suddetti, l'Ateneo applica la penale di € 2.000,00 e ingiunge al Concessionario di regolarizzare la propria posizione entro un termine perentorio, stabilito nella misura massima di 30 gg. solari.

La mancata regolarizzazione entro il termine suddetto comporta la decadenza della Concessione e la risoluzione del Contratto.

Alla seconda irregolarità eventualmente riscontrata nel corso del Contratto si procede allo stesso modo, ma con una penale di importo raddoppiato: € 4.000,00.

La terza irregolarità eventualmente riscontrata nel corso del Contratto comporta la decadenza immediata e senza diffida della Concessione, con conseguente risoluzione del Contratto e incameramento della cauzione definitiva.

Fermo restando che il Concessionario dovrà attenersi a quanto disposto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), il medesimo si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alle disposizioni vigenti, la completa sicurezza durante l'esecuzione del progetto e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Ateneo da ogni qualsiasi responsabilità.

Nei cinque giorni precedenti l'inizio delle attività, il Concessionario dovrà comunicare al DEC l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al progetto, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i numeri di posizione INPS e INAIL.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare o civile, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al DEC entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dall'inizio delle attività il Concessionario dovrà produrre all'Ateneo copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 26

maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Analogamente il Concessionario dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati, comporterà una penale, come disciplinato dal precedente art. 13, che sarà applicata dall'Ateneo a suo insindacabile giudizio. In casi di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

Il Concessionario deve esibire ad ogni richiesta dell'Ateneo, in originale o copia autentica, il libro di matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme, e copie delle ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relativi ai dipendenti.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà una penale giornaliera di € 50,00, che sarà applicata dall'Ateneo a suo insindacabile giudizio.

Per le inadempienze di cui sopra l'Ateneo si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali costituito ai sensi dell'art. 6.

L'Ateneo provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Ateneo dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente concessione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente concessione.

Il Concessionario s'impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Ateneo prima della stipula del contratto.

Il Concessionario s'impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Ateneo di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata del Contratto.

In particolare, il Concessionario deve:

- 1) mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione del progetto;
- 2) non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Ateneo abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- 3) adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'effettuazione delle attività.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l'Ateneo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto di Concessione, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE O SUBCONCESSIONE

È fatto assoluto divieto al Concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del progetto.

Sono vietati, pertanto, i seguenti atti da parte del Concessionario:

- 1) la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte, salvo quanto disposto dall'Art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- 2) la subconcessione del servizio, anche parziale e/o temporanea, con o senza corrispettivo se non per le attività di fornitura, installazione, manutenzione degli impianti, montaggio di immagini e contenuti del palinsesto, nei limiti di legge.

Gli atti sopra elencati, e qualsiasi altro atto ad essi finalizzato, sono nulli e determinano la decadenza della Concessione e la risoluzione di diritto del Contratto, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell'Ateneo.

ART. 21 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DELLA CONCESSIONE

L'affidamento della gestione del servizio e la relativa concessione sono disciplinati da tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione del progetto, e, in particolare:

- 1) dal capitolato e dai relativi allegati;
- 2) dall'offerta del Concessionario;
- 3) dal contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione;
- 4) dall'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 5) dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- 6) dalla L. 168/1989;
- 7) dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori" e s.m.i.;
- 8) dal Regolamento per l'Ateneo, la Finanza, la Contabilità dell'Ateneo di Roma (R.A.F.C.) emanato con Decreto Rettorale 23 luglio 2002 e s.m.i.;
- 9) dalla normativa di settore;
- 10) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e purché non in contrasto con esse.

ART. 22 - STIPULA CONTRATTO E SPESE

Dopo l'aggiudicazione e ad esito positivo dei controlli di legge sul Concessionario, l'Amministrazione procede alla stipula del Contratto.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la successiva stipula (imposte di bollo, di registro, etc.).

ART. 23 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi al Concessionario tramite lettera Raccomandata A.R., nei seguenti casi non imputabili al Concessionario:

- 1) per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico (quali, ad esempio: riottenere la disponibilità parziale o totale degli spazi utilizzati per i video; cessione o cambiamenti di destinazione o trasferimento delle sedi; necessità strutturali, edilizie e/o organizzative; etc.);
- 2) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

In caso di recesso l'Amministrazione è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento. In caso di recesso il Concessionario ha il dovere di

pagare all'Amministrazione solo una quota del canone di gestione, corrispondente al periodo di attività effettivamente prestato, sulla base dell'applicazione del sistema di calcolo di cui al precedente art. 5. Pertanto, qualora il canone sia stato già versato, l'Amministrazione si impegna a restituire la quota parte.

ART. 24 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI, DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituisce causa di decadenza della concessione e conseguente risoluzione del contratto, il verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

L'Ateneo può dichiarare, altresì, la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del Contratto, senza alcun termine di preavviso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi di inadempimento da parte del Concessionario:

- 1) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Concessionario;
- 2) raggiungimento del limite massimo complessivo previsto annualmente per le penali (10% del canone);
- 3) superamento dei limiti massimi previsti per ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle attività operative, secondo quanto riportato in Allegato B;
- 4) ogni altro caso esplicitamente richiamato nel Capitolato, anche se non elencato nel presente articolo;
- 5) frode nella esecuzione del progetto;
- 6) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardanti le modalità di esecuzione del progetto;
- 7) revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente capitolato;

- 8) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché al rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- 9) inadempienza accertata alle disposizioni in materia di diritto d'autore;
- 10) interruzione parziale o totale delle attività verificatasi senza giustificati motivi per un periodo superiore a 3 giorni lavorativi;
- 11) ritardo nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti superiore a 20 giorni rispetto ai termini indicati dall'Ateneo nel presente capitolato;
- 12) ritardo nei pagamenti del corrispettivo di gestione superiore a 30 giorni;
- 13) mancata esibizione all'Ateneo dei documenti di cui al precedente art. 18;
- 14) mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento delle attività abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, previa diffida;
- 15) mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 6;
- 16) applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art. 13;
- 17) accertata sostituzione del Concessionario da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del progetto, ai sensi dell'art. 20;
- 18) subconcessione delle attività oggetto del presente capitolato, fatte salve le attività indicate all'art. 20;
- 19) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 17, previa diffida.

Nelle ipotesi sopra indicate la Concessione è da intendersi decaduta con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Ateneo, sotto forma di lettera Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate come causa di decadenza, ma tali da compromettere la regolarità e l'efficacia del progetto e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, sono contestate dall'Ateneo con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o Raccomandata A.R. al domicilio eletto dal Concessionario.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Concessionario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Ateneo non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede a dichiarare la decadenza della Concessione.

In tutti i casi di decadenza e conseguente risoluzione del Contratto (quelli sopra elencati e quelli richiamati in altri articoli del Capitolato) il Concessionario non può vantare pretese di rimborso del canone e incorre nella perdita della cauzione definitiva, che è incamerata dall'Ateneo.

Inoltre, rimane salvo e impregiudicato il diritto dell'Ateneo ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del progetto, l'Ateneo potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del progetto stesso.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ateneo dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia fra le parti attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.